

PROT. 5742
DEL 07.02.2018

**PARTITO DEMOCRATICO
GRUPPO CONSIGLIARE
MONTEROTONDO**

Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Monterotondo

Al Sindaco, dott. Mauro Alessandri

Alla Giunta

MOZIONE: Proposta di Regolamento per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT)

PREMESSO

che Giovedì 14 dicembre 2017, in Italia, è stata approvata in via definitiva al Senato – con 180 voti a favore, 71 contrari e 6 astensioni – la cosiddetta legge sul testamento biologico, che si intitola “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”;

che tale legge rappresenta un importantissimo passo avanti nell'ambito della tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona perché stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata;

che in previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, tale legge permette anche di stabilire in anticipo, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso e che la legge considera trattamenti sanitari anche la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale;

che la legge di cui sopra ribadisce infine che «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati».

VISTO

che per essere considerate valide le c.d. DAT debbano essere firmate davanti a un pubblico ufficiale, davanti a un notaio o in presenza di un medico del Servizio Sanitario Nazionale e che tali documenti sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

CONSIDERATO

che in molti Comuni italiani si è già adottata una delibera di Consiglio Comunale che approva un "Regolamento per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT)" che individua l'Ufficio Comunale presso cui rendere e far registrare la dichiarazione di avvenuta redazione della DAT e il soggetto o i soggetti presso i quali è stata depositata;

che, in tali comuni, le iscrizioni al Registro di cui sopra sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del Dichiarante, riportando il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della DAT, i dati personali del soggetto dichiarante e dei depositari presso cui è stato depositato il testamento biologico;

DATO

che la semplicità dell'istituzione del Registro consentirebbe di attuare in tempi brevi un civilissimo servizio al cittadino perché l'Ufficio Comunale NON RACCOGLIE le DAT ma registra unicamente le dichiarazioni di cui sopra.




Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Monterotondo

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a predisporre una delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT)" finalizzato a raccogliere le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione della data di tali dichiarazioni e del luogo e/o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio,/fiduciario/altro depositario). Al fine di fornire una traccia ed allo scopo di snellire i tempi di adozione, si allega alla presente mozione una bozza di regolamento.

Monterotondo, 07/02/2018

Il gruppo consiliare del Partito Democratico

Felici Claudio _____	Antonini Walter _____
Beccaceci Mauro _____	Belletti Elena  _____
Bruno Cinzia _____	Di Ventura Simone _____
Donnarumma Vincenzo  _____	Ferretti Lidia _____
Leone Luna _____	Ruggero Ruggeri _____
Salvatori Roberto  _____	

BOZZA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI (DAT).

ARTICOLO 1 – Istituzione del Registro

1. Il Comune di Monterotondo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto (anche in riferimento alla fase terminale della vita umana). A tal fine istituisce il "REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI", che sarà tenuto presso il Settore Servizi Demografici dell'Amministrazione Comunale.
2. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (di seguito in breve DAT, detto anche testamento biologico) si intende la manifestazione di volontà mediante atto scritto con cui il Dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposto in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
3. Il registro raccoglie le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione della data di tali dichiarazioni e del luogo e/o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio,/fiduciario/altro depositario).

ARTICOLO 2 – Soggetti abilitati alla registrazione

Il Registro di cui all'art. 1 è riservato ai residenti nel Comune di Monterotondo ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i residenti che hanno redatto una DAT, con indicazione del notaio rogante ovvero del Fiduciario o di altro Depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ARTICOLO 3 – Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni al Registro sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del Dichiarante.
2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della DAT, i dati personali del soggetto dichiarante e dei depositari presso cui è stato depositato il testamento biologico.
3. L'avvenuta predisposizione della DAT sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione che sarà allegata al registro e con la quale il Dichiarante dichiarerà di avere compilato e sottoscritto il testamento biologico e di averlo depositato presso il Depositario indicato.

ARTICOLO 4 – Modalità di tenuta del Registro

1. Il registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico, l'elenco dei soggetti dichiaranti e i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo del Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante l'attestazione dell'avvenuta registrazione, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

3. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e pertanto il Comune di Monterotondo e i soggetti da esso preposti alla tenuta del registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT il cui deposito è attestato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà registrate.

4. Il registro sarà tenuto in forma elettronica con l'obbligo di stampa di un'evidenza cartacea alla fine di ogni anno solare da depositarsi presso il Settore Servizi Demografici perché ne curi l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 – Cancellazione dal Registro e modifica della dichiarazione

1. Il Dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro con atto scritto da presentare all'Ufficio Comunale già competente per l'accettazione.

2. Il Dichiarante attraverso successiva dichiarazione, da rendersi mediante la consegna di altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere effettuata nel rispetto del presente regolamento, può in ogni momento modificare le precedenti volontà.

ARTICOLO 6 – Modalità di accesso al Registro

1. Il Registro non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione e ad altri elementi risultanti dal Registro il soggetto a tal fine eventualmente designato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 3, o il soggetto eventualmente designato successivamente con modifiche apportate dal dichiarante, ovvero, in assenza di designazione e nell'ordine: il coniuge ovvero i parenti in linea retta di qualsiasi grado o quelli in linea collaterale entro il 3° grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l'iscrizione nel Registro.